PG 132414

COMUNE DI REGGIO EMILIA
18 OTT. 2018
PROTOCOLLO GENERALE

6.5
GAB

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 .
VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ NEGLI APPALTI E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ

Premesso che:

- il Correttivo del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 56/2017 e in vigore dal 20 maggio 2017, al di là di alcune criticità auspicabilmente da migliorare, consegna un quadro normativo e culturale di riferimento essenzialmente nuovo, dove competitività e legalità si intersecano in modo netto, che chiama Stazioni appaltanti e Organizzazioni di rappresentanza ad alcune indispensabili riflessioni.
- con proprio Documento, condiviso fra le associazioni di categoria del territorio e trasmesso al Comune di Reggio Emilia, si sono offerti spunti propositivi utili per la concreta applicazione della disciplina del Codice da parte delle stazioni appaltanti, ferme restando le prerogative di queste ultime, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, affinché il sistema di selezione del contraente garantisca il valore della "stabilità" e del buon livello delle prestazioni e dei beni, qualità e sicurezza nel lavoro, generando opportunità reciproche positive per tutti gli attori coinvolti: Pubbliche Amministrazioni, MPMI, territorio e comunità.
- una prima riflessione è d'obbligo sul ruolo che il mercato dei contratti pubblici riveste sia sul territorio locale che, in un'ottica più vasta, in tutta Europa. Nell'ambito della definizione della Strategia di Lisbona 2020 sulla crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, viene assegnato anche al mercato pubblico degli affidamenti il compito di utilizzare in modo "strategico" le gare, per conseguire ulteriori finalità pubbliche "dirette ed indirette".
- <u>Finalità "dirette":</u>
  1. l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi di cui la PA ha bisogno con soggetti pienamente affidabili e capaci
  2. realizzare coesione sociale ed economica
  3. favorire l'accesso al mercato degli appalti pubblici di micro e piccole imprese, come prescrive lo Small Business Act (anche se la declinazione di questo principio fatica a imporsi nella legislazione e nella prassi)
- <u>Finalità "indirette":</u>
  1. La certezza del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese anche se nello specifico ambito dell'affidamento dei servizi alla persona riteniamo che tale principio vada praticato con attenzione e cautela;

2. la considerazione delle esigenze ambientali (ad esempio mediante i CAM, criteri ambientali minimi), declinate in una logica di qualificazione dell'operatore economico in luogo del possesso di certificazioni;
3. correlativamente, la possibile subordinazione del principio di economicità (previsto dall'art. 30);
4. la tutela dei diritti dei lavoratori (si pensi ad esempio al rispetto del CCNL di riferimento e alla clausola sociale laddove prevista).

Dai principi sopra enunciati, a seguito di incontri tra Comune di Reggio Emilia e le Associazioni di categoria sottoscrittrici del presente Protocollo d'intesa scaturiscono una serie di riflessioni/indicazioni su alcuni dei punti che hanno un notevole impatto applicativo sulle MPMI.

1. *Monitoraggio / osservatorio appalti pubblici*

Considerata la diversa e nuova impostazione del Codice, sarebbe opportuno pianificare un'attività di monitoraggio delle procedure di gara, evidenziando l'impatto sulle MPMI del territorio, da restituire in modo pubblico come strumento e occasione di confronto fra tutte le parti interessate.

Valga, come positivo esempio, il monitoraggio realizzato dall'Osservatorio appalti della Regione Emilia Romagna e pubblicato sul suo sito web (che però sconta tempi di aggiornamento piuttosto lunghi, con limiti comunque superabili), prevedendo una integrazione di dati e una sua collocazione in capo ad un ente preposto (Provincia) con una cadenza almeno quadrimestrale.

2. *Contratti sotto soglia (art.36)*

L'articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti recita: *"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".* Particolarità della situazione del sistema delle imprese della Regione Emilia Romagna è la frammentazione, con la netta dominanza di imprese micro, piccole o medie maggiormente legate al territorio e che rappresentano primaria fonte di ricchezza, di coesione sociale, di lavoro, di sicurezza e garanzia anche nei confronti delle stesse stazioni appaltanti.

Il citato disposto dedicato alla effettiva possibilità della loro partecipazione, impone quindi l'individuazione di criteri di selezione, sia nella formazione degli elenchi per gli affidamenti di lavori pubblici (di cui auspichiamo la realizzazione per evitare il ricorso a strumenti quali il sorteggio) ovvero il ricorso a manifestazioni di interesse "aperte" a tutti i soggetti che richiedono di partecipare, sia nella valutazione degli operatori nelle procedure negoziate, affinchè siano adeguatamente qualificati in relazione all'opera o al servizio da realizzare e che garantiscano la corretta eseguibilità del progetto o del servizio.

A tale fine le parti si impegnano a rispettare alcuni criteri rispondenti alle disposizioni normative generali, nella predisposizione degli atti di gara:

1. obbligo di sopralluogo:
   - da parte di persona qualificata con ruolo stabile nell'organico dell'impresa per la successiva redazione dell'offerta;
   - con personale tecnico qualificato da parte della stazione appaltante;
2. richiesta di campionatura laddove si richiedano particolari soluzioni tecniche di lavorazione;
3. specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori pubblici e servizi analoghi a quelli oggetto di gara;
4. reputazione dell'impresa dimostrata con la certificazione dei lavori e dei servizi già eseguiti per il medesimo e per altro committente e l'iscrizione presso elenchi di merito, quali white list e/o anagrafe degli esecutori, rating di legalità (limitatamente ad appalti di importo pari o superiore ai 2 mln di euro), in attesa che entri in vigore anche il c.d. rating d'impresa;
5. per appalti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi fino a 221.000 euro: dimostrazione da parte dell'impresa di possedere maestranze qualificate e macchinari e/o attrezzatura tecnica congrui rispetto ai tempi ed ai contenuti dell'appalto;
6. introdurre verifica da parte della Stazione appaltante dei lavori / servizi offerti ed effettivamente realizzati / prestati nel rispetto di quanto previsto a capitolato. Tale attività di monitoraggio dell'esecuzione contrattuale, pur assumendo una incidenza sugli assetti organizzativi della Stazione appaltante , rappresenta un deterrente per quelle imprese che sono interessate solo a referenze contrattuali da spendere in altre gare e che non si curano della migliore esecuzione degli affidamenti.
7. per ciò che riguarda gli appalti di servizi, inoltre, muovendo dalle stesse conclusioni dell'ANAC, contenute nelle Linee Guida n. 4 sugli affidamenti sotto-soglia, ricordiamo la piena legittimità del

coinvolgimento dei gestori uscenti nei casi previsti da dette Linee Guida.

3. *Esclusione automatica delle offerte anomale (art.97) e motivi di esclusione (art. 80)*

Se da un lato sono apprezzabili l'elevazione della possibilità di utilizzare l'esclusione automatica da 1 a 2 mln di euro e la correzione di alcuni refusi sui metodi di calcolo della soglia di anomalia, dall'altro le Parti convengo sull'impegno sistematico da parte delle SA nell'applicazione della verifica di congruità dell'offerta in contraddittorio con la ditta aggiudicatrice (sui 4 punti del comma 5 dell'art. 97), in particolare nelle procedure affidate con il criterio del Minor Prezzo. Si ritiene, infatti, che l'individuazione della soglia di anomalia (su cui pure potrebbero farsi alcune riflessioni di merito) dovrebbe essere lo strumento eletto con cui andare a individuare (prima) e verificare con richiesta di giustificazione della congruità (poi) quelle offerte risultate anomale; Riguardo la valorizzazione dei costi della manodopera, così come previsti al comma 5 dell'art. 95, le Parti si impegnano ad aprire una riflessione circa la valutazione del "costo" di lavoratori autonomi e artigiani, che sotto soglia spesso lavorano a fianco di lavoratori dipendenti. Con riferimento all'articolo 97, comma 5, lett. d del codice (costo del personale inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali ex art.23 comma 16 del codice stesso), è da considerare la possibilità alternativa di utilizzare il prezziario elaborato annualmente dalla camera di commercio, così come del prezziario regionale, per la verifica della corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Inoltre, le Parti valutano positivamente la previsione di applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta anomala nelle procedure a "massimo ribasso" e ad "alta affluenza", ovvero con almeno 10 offerte, nelle quali l'elevata incidenza della manodopera o la presenza di altri elementi significativi evidenziano la necessità di escludere i ribassi "anormalmente bassi".

In particolare, sempre nel sottosoglia, le Parti convengono che il bando di gara debba chiarire modalità e tempi per la verifica delle cause di esclusione (art. 80), inclusi i mezzi di prova per gravi illeciti professionali.

Su questi ultimi e in generale sulle verifiche prodromiche alla prima seduta di gara, la Stazione Appaltante provvede, come prescritto e sancito dalle norme vigenti, alla verifica di eventuali annotazioni riservate sul Casellario Anac, nella specifica sezione ad hoc, utili alla possibilità di partecipazione all'appalto di un operatore economico.

4. *Oepv (art.95)*

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è diventato un asse portante della nuova politica legislativa di regolamentazione dei contratti pubblici, fondandosi sull'assunto che tale istituto consenta alle SA di selezionare il miglior contraente e la migliore offerta.

Tuttavia occorre considerare che l'applicazione dell'OEPV comporta maggiori oneri sia in capo agli operatori economici (in particolare piccole imprese), sia in capo alle S.A. Per questi motivi i criteri oggetto di valutazione devono tendere a contemperare la qualità di esecuzione dell'appalto con la valorizzazione del tessuto economico locale.

Le parti convengono inoltre che l'obbligo di attribuzione di un tetto massimo al prezzo pari al 30% (art. 95, comma 10 bis) e la previsione che le stazioni appaltanti non possano attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (art. 95, comma 14 bis) possano favorire un corretto utilizzo della procedura garantendo così un effettivo rapporto qualità/prezzo.

Altro elemento di grande delicatezza, fonte di possibili iniquità e criticità, è quello delle formule utilizzabili per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche (in avanti anche solo "OE").

Le Linee Guida dell'ANAC, a nostro parere, non risolvono purtroppo problematiche riscontrate in varie procedure di gara, nell'ambito delle quali la scelta di un metodo o di una data formula matematica hanno determinato un'incidenza rilevante sugli esiti delle procedure di gara, spesso antitetiche rispetto al peso ponderale prescelto fra componente tecnica dell'offerta e quella economica, all'interno dell'OEPV.

Le Parti convengono, pertanto, che – nel rispetto della discrezionalità delle Stazione appaltante nelle scelte nell'ambito dell'utilizzo del criterio dell'OEPV – sia quanto mai opportuno, se non necessario, attivare un gruppo di lavoro composito con il compito di fare una sintesi degli impatti che le diverse metodologie di attribuzione dei punteggi all'offerta economica determinano in concreto, in modo da offrire alle SA indicazioni utili di cui tener conto nell'indizione delle gare, stante l'esigenza di evitare effetti di appiattimento ribassistico, valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed utilizzare formule di attribuzione del punteggio all'elemento prezzo che evitino, a fronte di piccole differenze di ribasso, una forte variazione del punteggio assegnato.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione G.C. n. 213 del 26/11/2015 laddove si stabilisce che:

Al fine di garantire la massima correttezza nella valutazione delle offerte e di evitare quanto più possibile forme di aggiudicazione che si basino su ribassi anomali sui costi della manodopera impiegata:

1. negli appalti di servizi gli affidamenti devono avvenire, di norma, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici (ora art. 95 del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 n.d.r.), salvo casi eccezionali e debitamente motivati, prevedendo un peso preponderante ai criteri diversi dal prezzo;
2. gli appalti di lavori, con particolare riferimento a quelli inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, devono prevedere

prioritariamente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici (ora art. 95 del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 n.d.r.);

Le Parti convengono che nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglio rapporto qualità/prezzo in materia di lavori pubblici la Stazione appaltante utilizzi preferenzialmente, in base alla tipologia di lavori oggetto di appalto, i seguenti criteri oggettivi:

- appalti relativi ad opere di minore complessità e di importo **fino ad un massimo di € 150.000 oltre IVA** i criteri "semplificati" di cui alla Tabella **Allegato 1**;
- appalti relativi ad opere di maggior complessità e di importo **pari o superiore a € 150.000 oltre IVA** i criteri di cui alla Tabella **Allegato 2**;

Il ricorso al criterio del prezzo più basso, pur ammissibile nei casi di cui all'art. 95 co. 4 del Codice dei Contratti pubblici, deve essere usato preferibilmente come criterio di aggiudicazione residuale in caso di appalti di lavori nei quali non possono trovare applicazione i criteri oggettivi dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglio rapporto qualità/prezzo

Le parti inoltre convengono che la Stazione appaltante utilizzi criteri di aggiudicazione in sede di OEPV che prevedano punteggio attribuito al prezzo pari a 20 punti su 100 e formule per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica che non incentivino la presentazione di offerte economiche particolarmente aggressive. In tal senso si propone di utilizzare in luogo della formula "lineare" formule di tipo c.d. "bilineare" o formule di tipo c.d. "non lineare" (cfr. Linee Guida n. 2 ANAC).

La deviazione da detti criteri da parte della dirigenza, è assoggettata alla tecnica della "motivazione aggravata" nell'atto dirigenziale stesso.

5. *Criteri di valutazione (art.83)*

Una riflessione specifica attiene alla nuova disciplina sui requisiti, previsti dall'art. 83. In attesa che entri in vigore il regime del c.d. rating d'impresa, secondo quanto sarà definito dall'ANAC, alcune considerazioni sono sin d'ora opportune.

Le SA, al fine di tutelare le MPMI, devono stabilire i requisiti di partecipazione, previsti dal citato art. 83, in modo non discriminatorio, né limitativo, ma in modo pertinente, proporzionale e coerente con l'oggetto dell'affidamento.

Il Codice prevede inoltre la facoltà, per le SA in relazione agli appalti di forniture e servizi, di considerare l'esperienza e le competenze del personale quali elementi di valutazione delle offerte nell'ambito dell'utilizzo del criterio dell'OEPV: in questo modo, le SA possono

incentivare quelle imprese che puntano davvero alla valorizzazione del proprio personale nell'ambito dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.

Altri criteri di premialità devono contemplare il rispetto della legalità: con particolare riferimento al possesso dell'iscrizione alla white list (per i settori previsti), alla sottoscrizione del Protocollo Legalità, al possesso del rating di legalità (nei limiti di fatturato previsti), all'iscrizione nell'elenco di merito regionale e o all'Anagrafe Unica degli Esecutori .

Il Comune di Reggio Emilia, in un'ottica di premialità seppur quantitativamente proponendo un punteggio esiguo, si impegna affinché il criterio territoriale operativo, possa ritenersi un elemento premiante, compatibilmente con il quadro normativo di riferimento e della tipologia della procedura e delle sue caratteristiche, pur nel rispetto e senza pregiudicare l'imparzialità delle offerte.

6. *Subappalto (art. 105)*

Al comma 6 dell'articolo 105, si prevede che – al ricorrere di alcune circostanze – è d'obbligo per l'appaltatore indicare nominativamente i subappaltatori all'atto della formulazione dell'offerta in gara e in particolare, ai sensi del riformulato comma 6: *«è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o indipendentemente dall'importo a base di gara, quando riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012»* (c.d. Legge anticorruzione) ossia quelle attività per le quali è prevista l'iscrizione alle c.d. white-list presso le Prefetture.

A tal proposito e anche in considerazione delle criticità dovute a continui cambi di orientamento giurisprudenziale e dottrinale in merito, nonché all'assenza di una chiara posizione del Legislatore in particolare per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa nel sotto soglia, il Comune di Reggio Emilia si impegna a sensibilizzare al massimo i propri progettisti, affinché nella costruzione e redazione della documentazione progettuale d'appalto, si tengano in massima considerazione ed emergano, le attività a rischio di infiltrazione e per quelle, prescrivere chiaramente nella Lex Specialis, l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.

E' necessario, al fine della tutela e della qualità del lavoro (qualità degli appalti), inserire nella documentazione\bandi di gara l'indicazione dei Ccnl applicati dalle imprese subappaltatrici, con riferimento ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Occorre poi introdurre cautele sulla previsione per gli appalti di servizi al comma 3 art. 105 lett. c) che esclude dal subappalto le prestazioni rese da soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione dell'appalto. La norma non prevede controlli dei requisiti; quindi un appaltatore può affidare a terzi prestazioni di qualunque tipo con il solo obbligo di deposito di un "contratto continuativo di cooperazione" che, potendo essere stipulato in forma privata, sfugge anche al controllo della data reale di stipula . Da un lato è strumento utile e flessibile, dall'altro può essere bacino di infiltrazioni criminali incontrollate.

7. *Clausole sociali (art. 50)*

Relativamente al presente punto, il Comune di Reggio Emilia, in attuazione anche della L. R. 18/2016, si impegna a intraprendere un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, utile ad addivenire ad una proposta che disciplini le modalità di inserimento negli atti di gara di clausole sociali; anche in riferimento al Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi approvato con Deliberazione G.C. n.225 del 22.11.2016 del Comune di Reggio Emilia e stipulato in data 20.12.2016 ed acquisito a P.G. n.95225/2016 del 21.12.2016.

Reggio Emilia, 18.10.2018

p. Comune di Reggio Emilia	il Sindaco Luca Vecchi
p. CNA	Il Direttore generale Azio Sezzi
p. Confcooperative	il Presidente Giovanni Teneggi
p. ANIER Emilia	il Presidente Mauro Marazzi
p. Lapam Confartigianato Imprese	il Presidente Zona di Reggio Emilia Ivo Biagini
p. Legacoop Emilia Ovest	il Presidente Andrea Volta
p. Unindustria - Ance	il Presidente Fabio Storchi

Allegato 1)

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE OEPV - Appalti importo < 150.000 €

LEGALITÀ	Contrasto alle infiltrazioni malavitose e promozione della cultura della legalità	**A1) Iscrizione alla W.L.** o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
		A1) Iscrizione all'Elenco di Merito della Regione Emilia Romagna (in alternativa, per le imprese esercenti attività non iscrivibili alla W.L., ma ricadenti nella sezione F della classificazione Atecori 2007 e del restauro) **A1) Iscrizione all'Anagrafe Unica degli Esecutori** (art. 30 comma 6 DL 189/2016 - gli iscritti sono soggetti ai medesimi controlli della W.L. e allarga le attività iscrivibili)
ECONOMIA CIRCOLARE	Riduzione dell'impatto ambientale e valorizzazione del tessuto socio economico territoriale	
		B1) Filiera corta per l'approvvigionamento di forniture e materiali (indicazione % del valore economico complessivo di forniture e/o materiali reperiti c/o venditori con sede legale o operativa entro __ km dal cantiere) L'indicazione precisa dei km distanti dalla sede legale od operativa per l'approvvigionamento dei materiali, sarà da definire rispetto ai singoli appalti e tipologie di lavorazione, caso per caso.
		B2) Filiera corta per l'affidamento di subappalti e subcontratti (indicazione % del valore economico complessivo di forniture e/o materiali reperiti c/o venditori con sede legale o operativa entro __ km dal cantiere) L'indicazione precisa dei km distanti dalla sede legale od operativa per l'approvvigionamento dei materiali, sarà da definire rispetto ai singoli appalti e tipologie di lavorazione, caso per caso.
QUALITÀ	Garantire i più ampi margini migliorativi nell'esecuzione dell'appalto	**C1) Sopralluogo obbligatorio** a cura di soggetto presente con ruolo stabile in azienda e tecnicamente competente
		C2) Migliorie del cronoprogramma o anticipo dei tempi di esecuzione (là dove i minori tempi di esecuzione portino un impatto positivo significativo)
		C3) Reperibilità intesa come garanzia di "pronto intervento" in casi di urgenza e/o emergenza entro certi parametri o a miglioria di quelli già previsti dalla S.A.

Allegato 2)

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE OEPV - Appalti importo > 150.000 €

LEGALITÀ	Contrasto alle infiltrazioni malavitose e promozione della cultura della legalità	**A1) Iscrizione alla W.L.** o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
		A1) Iscrizione all'Elenco di Merito della Regione Emilia Romagna (in alternativa, per le imprese esercenti attività non iscrivibili alla W.L., ma ricadenti nella sezione F della classificazione Atecori 2007 e del restauro) **A1) Iscrizione all'Anagrafe Unica degli Esecutori** (art. 30 comma 6 DL 189/2016 - gli iscritti sono soggetti ai medesimi controlli della W.L. e allarga le attività iscrivibili)
		A2) Rating Legalità (per appalti di importo a base d'asta pari o superiore ai 2 milioni di Euro)
ECONOMIA CIRCOLARE	Riduzione dell'impatto ambientale e valorizzazione del tessuto socio economico territoriale	
		B1) Filiera corta per l'approvvigionamento di forniture e materiali (indicazione % del valore economico complessivo di forniture e/o materiali reperiti c/o venditori con sede legale o operativa entro __ km dal cantiere) L'indicazione precisa dei km distanti dalla sede legale od operativa per l'approvvigionamento dei materiali, sarà da definire rispetto ai singoli appalti e tipologie di lavorazione, caso per caso.
		B2) Filiera corta per l'affidamento di subappalti e subcontratti (indicazione % del valore economico complessivo di forniture e/o materiali reperiti c/o venditori con sede legale o operativa entro __ km dal cantiere) L'indicazione precisa dei km distanti dalla sede legale od operativa per l'approvvigionamento dei materiali, sarà da definire rispetto ai singoli appalti e tipologie di lavorazione, caso per caso.
QUALITÀ	Garantire i più ampi margini migliorativi nell'esecuzione dell'appalto	**C1) Sopralluogo obbligatorio** a cura di soggetto presente con ruolo stabile in azienda e tecnicamente competente
		C2) Campionatura dei materiali e/o delle soluzioni tecniche migliorative proposte
		C3) Esperienza e formazione degli addetti impegnati nell'esecuzione dell'appalto

		C4) Migliorie del cronoprogramma o anticipo dei tempi di esecuzione (là dove i minori tempi di esecuzione portino un impatto positivo significativo)
		C5) Miglioria o redazione di un "Piano di manutenzione dell'opera" e valutazione sul "fine vita" inteso come risparmio per l'Ente rispetto a consumi energia, emissioni inquinanti, mitigazione impatto cambiamenti climatici sull'intero ciclo di vita, utilizzo risorse naturali e minor ricorso a risorse non rinnovabili e come possibilità di disassemblaggio o demolizione selettiva.
		C6) Reperibilità intesa come garanzia di "pronto intervento" in casi di urgenza e/o emergenza entro certi parametri o a miglioria di quelli già previsti dalla S.A.
		C7) Misure aggiuntive delle condizioni di Sicurezza oltre le misure minime di legge
		C8) Organizzazione generale di cantiere intesa come misure organizzative ed operative adottate per rendere più efficace l'attività, minimizzare i "livelli di disturbo", confort per i lavoratori coinvolti